

01564-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
conferma la validità e
gli effetti della sentenza
a cui è impugnato il ricorso
di cui è in discussione
l'impugnazione
Cassazione, ufficio
Cassazione, di parte
X imposto dalla legge

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -
Anna Criscuolo
Gaetano De Amicis
Maria Silvia Giorgi
Benedetto Paternò Raddusa -Relatore-

Sent. n. sez. 915
UP -28/10/2020
R.G.N. 3837/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 31/10/2019

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

sentito il difensore della parte civile che si è richiamato alle note conclusionali e alla nota spese allegate

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha dato integrale conferma alla condanna alla pena ritenuta di giustizia resa in primo grado dal Tribunale di Sciacca ai danni di (omissis) , ritenuta responsabile di più fatti

62

sanzionati ex art 388, comma 2, cod. pen., uniti dal vincolo della continuazione, commessi sino al 6 settembre 2013 e segnatamente per non aver consentito al marito separato, (omissis) , coniuge non affidatario dei due figli minori, di godere del diritto di visita dei suddetti nei giorni della settimana previsti a tal fine dal provvedimento reso dal Tribunale di Sciacca, confermato dal successivo decreto di omologa della separazione tra i due coniugi, così eludendo l'esecuzione del detto provvedimento giudiziale.

2. Propone ricorso il difensore dell'imputata ed adduce sei diversi motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo la difesa lamenta vizio di motivazione avuto riguardo al giudizio di attendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, reso in sentenza offrendo una risposta logicamente contraddittoria, manifestamente incongrua e comunque inadeguata ai rilievi articolati in appello sul punto, con specifico riferimento alla discordanza delle dichiarazioni del (omissis) quanto al tenore dell'accordo modificativo raggiunto dai due ex coniugi in ordine al diritto di visita garantito alla persona offesa; in ordine all'effettivo impiego lavorativo del (omissis); in relazione alla discordanza tra il dichiarato del (omissis) e quello del teste (omissis) rispetto all'iniziativa assunta nell'ascoltare in viva voce le parole dette al telefono dalla (omissis) in occasione dei fatti avvenuti il 4 settembre del 2013.

Si lamenta ancora che con l'appello si era evocato il tenore della decisione assunta dalla Corte di Appello di Palermo del 21 gennaio 2015, divenuta irrevocabile, nel corpo della quale veniva emarginata l'inattendibilità del (omissis). Statuizione deprivata di rilievo dalla Corte territoriale facendo riferimento al tenore della sentenza di appello della medesima Corte, con la quale sono stati giudicati altri fatti di elusione antecedenti quelli oggetto del presente giudizio, che tuttavia, non prendeva in considerazione il portato del detto giudizio di inattendibilità svolto nei confronti del (omissis) nella decisione evocata dalla difesa.

2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo si lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto al portato delle dichiarazioni dei testi (omissis) , ritenute dalla difesa decisive nel valutare l'attendibilità del (omissis).

Deposizioni queste integralmente pretermesse nella valutazione resa dal Tribunale in primo grado e ciò malgrado valutate dalla Corte di Appello, in termini di indifferenza rispetto al contestato giudizio di inattendibilità soggettiva della persona offesa, in virtù di uno scrutinio meramente cartolare, processualmente viziato sia perché reso senza procedere alla rinnovazione della relativa escussione, necessaria ex art 603, comma 3, cod. proc. pen., sia perché privo di autonoma riferibilità alla Corte decidente (perché fondato, con riguardo alle dichiarazioni della (omissis) e della (omissis) , non sul tenore delle dette deposizioni rese nel corso del

presente processo bensì facendo riferimento alle valutazioni spese nella statuizione di appello resa nel precedente giudizio svoltosi ai danni dell'imputata per i fatti pregressi sulle testimonianze rese in quel giudizio, neppure acquisite).

Si sottolinea, al fine, il portato delle dette dichiarazioni, nell'ottica della incidenza delle stesse rispetto all'attendibilità soggettiva del (omissis), gravemente inficiata dall'intento calunniatorio confermato dalle dette deposizioni oltre che dal tenore della relazione della assistente sociale (omissis), risalente al settembre del 2016 e prodotta all'udienza del 4 luglio del 2016.

2.3. Con il quinto motivo si censura il giudizio di responsabilità reso ai danni dell'imputata sotto diversi versanti.

Si lamenta la contraddittorietà delle valutazioni spese in relazione all'episodio del 12 giugno 2013, avendo la Corte territoriale per un verso dato rilievo alla relativa circostanza (nel valutare l'attendibilità del (omissis)) e per altro verso affermato che detto fatto sarebbe estraneo a quelli portati a giudizio e contestati con l'imputazione; all'episodio del 14 luglio del 2013, ritenendo prima riscontrate (pag. 14) e poi prive di conferme esterne (pag. 16) le dichiarazioni del (omissis) con conseguenze destinate a riverberarsi anche sull'autosufficienza delle dichiarazioni della persona offesa dirette a sostenere l'episodio del (omissis); in relazione agli episodi del (omissis), rispetto ai quali la decisione impugnata si pone in contrasto con gli artt. 191, 266 e 271 del codice di rito, nonché 15 della Costituzione e 10 della Cedu, per aver ritenuto utilizzabili le dichiarazioni dell'imputata illegittimamente captate facendo ascoltare agli agenti di polizia, ad insaputa della (omissis) il contenuto di una conversazione telefonica in corso con l'ex marito, ferma la già evidenziata contraddittorietà delle valutazioni spese in riferimento alle dichiarazioni del (omissis) quanto alla individuazione del soggetto che ebbe a prendere l'iniziativa nell'attivare il vivavoce per l'ascolto della citata conversazione telefonica, destinata ancora di più ad incidere sulla denunciata inutilizzabilità delle dette dichiarazioni.

2.4. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen. avuto riguardo alla ritenuta prova del dolo ascritto all'imputata, senza considerare l'insieme di emergenze probatorie alle quali emergeva l'impossibilità oggettiva della stessa di garantire la puntuale esecuzione del provvedimento assertivamente eluso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
2. I primi quattro motivi di ricorso ruotano intorno al giudizio di attendibilità della persona offesa reo dai Giudici del merito.

2.1. Sul punto vale evidenziare che la sentenza riposa sulle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, ritenute lineari e logiche, dalle quali emerge che nei giorni (omissis) e (omissis) dello stesso anno, pur spettandole il diritto di vedere i figli minori in ragione di quanto previsto dalle decisioni del Tribunale di Sciacca nel giudizio di separazione, tanto non le fu consentito dall'imputata, cui risultavano affidati i figli, che non si fece trovare e ne fece trovare i minori presso la sua abitazione.

E nel confermare la credibilità del dichiarante, messa in dubbio dai molteplici rilievi della difesa, in sentenza viene fatto puntuale riferimento ad una serie di elementi esterni di conferma che il ricorso non riesce a contraddire in alcun modo. E così vengono messe in risalto, da parte della Corte territoriale (pag. 13 della motivazione) :

- l'episodio del (omissis) (in occasione del quale il (omissis) non riuscì a consegnare i bambini alla (omissis) non rinvenendola a casa), confermato dall'annotazioni di servizio puntualmente richiamata, evocato non per sostenerne la rilevanza penale (espressamente esclusa in sentenza) bensì per offrire riscontro al complessivo narrato della parte civile;

- quello del (omissis) (in occasione del quale la ricorrente pur dovendo consegnare i bambini all'ex marito, non si fece trovare a casa, rimandandone la consegna al giorno dopo, promessa anche questa non mantenuta), riscontrato dalla annotazione di servizio dei poliziotti allertati dal (omissis) i quali ascoltarono il colloquio telefonico intercorso tra i due ex coniugi nel corso della quale la ricorrente ebbe a confermare la sua assenza nonché il proposito di consegnare i bambini al (omissis) il giorno dopo;

- le conferme indirette acquisite facendo riferimento a quanto dichiarato dal (omissis) alle assistenti sociali (omissis) e (omissis) con riguardo al fatto che la (omissis) non si faceva trovare in casa nei giorni previsti per la visita e in particolare alle dichiarazioni di quest'ultima, che aveva anche riferito di aver convocato la (omissis) e che questa aveva giustificato dette assenze con asseriti impegni personali.

2.2. Nel ritenere della Corte del merito tali elementi esterni di conferma hanno permesso di ritenere recessivi i profili di incertezza sulla credibilità soggettiva del (omissis) prospettati dalla difesa consentendo quindi di legare il giudizio di responsabilità alle dette propalazioni accusatorie anche in relazione a fatti (quelli del (omissis) nonché quelli del (omissis)) che unicamente sulle dichiarazioni del (omissis) risultano fondati.

2.3. Ciò precisato, tutte le censure prospettate con il ricorso sul tema in questione non si sostanziano in altro se non in una pedissequa reiterazione dei motivi di appello, esaminati e superati dalla Corte territoriale senza vuoti argomentativi decisivi o vizi logici censurabili sul piano della contraddittorietà o della manifesta illogicità del percorso giustificativo.

2.3.1. Quanto al primo motivo di ricorso giova rimarcare che la Corte di appello non ha disconosciuto le incertezze mostrate dal (omissis) nel definire i termini dell'accordo modificativo raggiunto dai due ex coniugi dopo l'omologazione della separazione; ne ha tuttavia correttamente evidenziato l'indifferenza, per l'assenza di rilievo ascritta al detto accordo, che al più aveva il valore di ampliare le possibilità di incontro del (omissis) con i figli, senza dunque creare incertezze sulle condotte dell'imputata, contestate peraltro pacificamente in giorni già considerati dal provvedimento eluso. Peraltro, siffatta incertezza ha assunto ancor meno rilievo in esito all'odierno ricorso, atteso che in sede di legittimità le difese prospettate facendo leva sul detto accordo non sono state reiterate (più precisamente l'addotta assenza di dolo e l'evocate applicabilità dell'art. 47 comma 3 cod. pen non sono state rinnovate sotto questo specifico versante in fatto).

Parimenti, sforniti di decisività sono stati ritenuti sia gli aspetti afferenti l'impiego del (omissis) all'epoca dei fatti per come da questi riferito in più occasioni; sia la corretta individuazione del soggetto (il (omissis) o uno dei poliziotti allertati in occasione dei fatti del 4 settembre) che ebbe ad assumere l'iniziativa di attivare il vivavoce per consentire agli agenti chiamati dal (omissis) di ascoltare il dialogo telefonico con la (omissis).

All'evidenza, infatti, si tratta di incongruenze che si mostrano sfornite di rilievo rispetto agli aspetti essenziali del narrato della persona offesa, riscontrato come sopra e per nulla messo in crisi da tali circostanze.

La Corte territoriale, ancora, diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, non avendo ragioni per discostarsene, ha correttamente fatto riferimento al medesimo giudizio speso in occasione della precedente statuizione di condanna in danno dell'imputata, per fatti analoghi ma pregressi (sentenza della CDA del 16/06/2016, divenuta irrevocabile a seguito della inammissibilità del ricorso in cassazione interposto dalla (omissis)), nel corpo della quale venne già presa in considerazione la vicenda processuale che vide protagonista il compagno della (omissis), assolto dal reato di minaccia aggravata reso ai danni del (omissis), senza tuttavia assegnare al dato alcun peso perché non lo stesso non consentiva di ritenere il (omissis) inattendibile " quanto alle dichiarazioni relative al suo diritto di visita".

Nel rispondere al rilievo sul punto articolato dalla difesa, la sentenza impugnata, facendo riferimento alla pregressa statuizione resa sempre ai danni dell'imputata, non è dunque caduta in alcuna contraddizione.

2.3.2. I motivi dedotti per secondo, terzo e quarto ruotano tutti intorno alle deposizioni dei testi (omissis)

(omissis), ritenute dalla difesa decisive nel valutare l'attendibilità del (omissis).

All'evidenza, nessuna delle doglianze in questione coglie nel segno.

In primo luogo, l'assenza di rilievo ascritto alle dette dichiarazioni dava corpo ad un difetto di motivazione che imponeva unicamente alla Corte di appello di valutarne il rilievo all'interno del complessivo scrutinio dedicato al compendio di riferimento. Di certo non occorre procedere ad alcuna riassunzione della relativa escussione, impropriamente evocata in questa sede ex art. 603 comma 3, che la parte peraltro non risulta neppure ebbe modo di sollecitare alla Corte territoriale.

In secondo luogo, la lettura della sentenza impugnata smentisce apertamente la tesi per la quale la Corte territoriale, relativamente alle dichiarazioni della (omissis) e della (omissis) avrebbe fatto unicamente cenno a quelle rese nel pregresso giudizio penale promosso ai danni dell'imputato e riportate nella detta sentenza che ebbe a definirlo, più volte richiamata.

Vero è piuttosto che in diversi punti le dette dichiarazioni, siccome rese nel corso del giudizio che occupa, sono state direttamente prese in considerazione dalla Corte territoriale e espressamente valutate (si veda in particolare l'ultimo capoverso di pag. 13); né, per altro verso, risulta contestato che il tenore di tali dichiarazioni ha finito per coincidere con quello delle deposizioni rese nel pregresso procedimento, sicché non v'è alcuna violazione nel ribadire l'indifferenza assunta dal relativo dato istruttorio rispetto al convincimento maturato dal decidente, non diverso da quello manifestato nella sentenza richiamata nel valutare le dette deposizioni (pagg. 11 e 12), nei tratti ritenuti decisivi dalla difesa sempre nell'ottica volta a smentire l'attendibilità soggettiva del (omissis).

Quanto poi al rilievo da ascrivere alle deposizioni della (omissis), la Corte ne affronta il tenore (pagina 12) dandone una lettura, con motivazione immune da censure, che diverge da quella della difesa e che non porta a mettere in discussione l'attendibilità del (omissis).

Vero è, infine, che le dichiarazioni della teste (omissis) non risultano fatte oggetto di specifico scrutinio: non assumono tuttavia un rilievo invalidante sia perché i fatti riferiti dalla teste e sottolineati dalla difesa riguardano aspetti che la Corte ha già ritenuto inconferenti nell'ottica volta a

mettere in discussione l'attendibilità del (omissis) (il tenore dell'accordo modificativo e il lavoro effettivamente svolto dalla persona offesa); sia perché il tratto espressamente riportato nel ricorso, oggetto dell'asserito travisamento per omissione reclamato con il ricorso, è privo di quella decisività necessaria per destrutturare il complessivo portato della motivazione contestata.

3. Venendo al quinto motivo di ricorso giova evidenziare:

a) che il riferimento alle vicende del 12 giugno 2013 non dà luogo ad alcuna contraddittorietà del motivare, atteso che la Corte territoriale, senza ricomprendere il fatto all'interno dell'imputazione e della successiva condanna, ha ritenuto riscontrato l'episodio al solo fine di segnalare i profili di riscontro esterno alle dichiarazioni del (omissis) ma il tutto sempre ed unicamente nell'ottica della verifica della relativa attendibilità soggettiva;

b) che la sentenza non cade in contraddizione in relazione ai fatti del 14 e 15 luglio, rispetto ai quali piuttosto viene piuttosto emarginata unicamente l'assenza di riscontri esterni utilizzabili, ferma tuttavia la possibilità di pervenire comunque al giudizio di responsabilità sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, una volta che se ne sia ritenuta l'attendibilità perché altre parti del narrato hanno trovato riscontro;

c) che è manifestamente infondata l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della (omissis), ascoltate dagli agenti intervenuti nella inconsapevolezza della imputata a seguito dell'attivazione del vivavoce del cellulare del (omissis), dovendosi escludere che nella specie trovi applicazione la disciplina delle intercettazioni secondo quanto chiarito da questa Corte con l'arresto citata dal provvedimento impugnato (Sezione 5, sentenza nr 8538 del 9/11/2018, dep. 2019, Rv 275890) sulla scia di quanto precisato da tempo dalle sezioni unite (Sentenza n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225465)

d) che tale ultima considerazione rende inconferente l'ulteriore aspetto di contraddittorietà rilevato in ricorso rispetto alla esatta individuazione del soggetto che ebbe ad attivarsi nell'azionare il vivavoce.

4. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In linea con quanto evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, non può che ribadirsi l'indimostrata sussistenza di una oggettiva impossibilità ostativa all'adempimento dell'obbligo derivante dal provvedimento eluso, arbitrariamente ricavata dalla difesa dal tenore delle dichiarazioni del (omissis), che non legittimano in alcun modo una siffatta

conclusione, di certo non ricavabile unilateralmente dalla affermazione in tal senso resa dall'imputata, così come riportata dalla parte civile.

5. Alla inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata in via equitativa in euro 3000. Consegue anche la condanna alla rifusione delle spese affrontate per questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile (omissis) che liquida in complessivi euro 3510,0 oltre accessori di legge.

Così deciso il 28/10/2020.

Il Componente estensore

Benedetto Paternò Raddusa



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

